

**DISCIPLINARE PER L'ACCESSO NELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO (ZTL)
CENTRO STORICO DI PONTE DI LEGNO**

INDICE

CAPO I- PARTE GENERALE

ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI

ARTICOLO 2 - OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE

CAPO II – DISCIPLINA ZONA A TRAFFICO LIMITATO

ARTICOLO 3 - VEICOLI AMMESSI ALL'INTERNO DELLA Z.T.L.

ARTICOLO 4 - ACCESSO DEI VEICOLI AL SERVIZIO DELLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI

ARTICOLO 5 - AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE PER OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO MERCI

ARTICOLO 6 - ACCESSI PER CERIMONIE RELIGIOSE E CIVILI

ARTICOLO 7 - ACCESSI PER TRASLOCHI E/O OPERAZIONI PRESSO CANTIERI EDILI E/O STRADALI

ARTICOLO 8 – ULTERIORI AUTORIZZAZIONI

ARTICOLO 9 - SITUAZIONE DI EMERGENZA

CAPO III – PARTE FINALE

ARTICOLO 10 – SANZIONI

ARTICOLO 11 - NORMA FINALE

CAPO I- PARTE GENERALE

ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI

1. Si intende per:

- a) **ZONA A TRAFFICO LIMITATO**: area così come definita dal punto 54 dell'art. 3, D. Lgs. 285/1992, in cui l'accesso e la circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite o a particolari categorie di utenti e di veicoli, individuata con delibera di Giunta Comunale n. 229/1995 e successive modifiche ed integrazioni;
- b) **FERMATA**: la temporanea sospensione della marcia anche se in area ove non sia ammessa la sosta, per consentire la salita o la discesa delle persone, ovvero per altre esigenze di brevissima durata (art. 157, 1 comma, lettera b);
- c) **SOSTA**: la sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo, con possibilità di allontanamento da parte del conducente (art. 157, 1 comma, lettera c);
- d) **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE** (comunemente AUTOCERTIFICAZIONE): dichiarazione resa e sottoscritta dall'interessato, prodotta in sostituzione delle normali certificazioni, relativa agli stati, qualità personali e fatti elencati dall'art.46 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). La presentazione di una falsa dichiarazione determina la decadenza immediatamente dal beneficio ottenuto a seguito della dichiarazione ed è soggetto alle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia;
- e) **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'**: dichiarazione resa e sottoscritta dall'interessato concernente stati, fatti o qualità personali (non compresi tra quelli previsti per l'autocertificazione), anche se relativi ad altri soggetti, che siano a diretta conoscenza dell'interessato stesso ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). La presentazione di una falsa dichiarazione determina la decadenza immediatamente dal beneficio ottenuto a seguito della dichiarazione ed è soggetto alle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia.

ARTICOLO 2 - OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE

- a) Il presente disciplinare ha per oggetto le procedure per la regolarizzazione dell'accesso alla Zona a Traffico Limitato (ZTL) Centro Storico di Ponte di Legno e le eventuali ulteriori aree da individuarsi con Del. di G.C., si applica a tutti i soggetti pubblici e privati che necessitano di accedervi a bordo di un autoveicolo in esecuzione della Delibera di Giunta Comunale n. 229/1995 e ss.mm.ii.;
- b) Le autorizzazioni consentono la circolazione limitatamente alle vie e percorsi indicati all'interno della ZTL, e possono essere in qualsiasi momento revocate, sospese o limitate per motivi di sicurezza e ordine pubblico. Le autorizzazioni possono contenere indicazioni relative ai divieti di sosta o di fermata zonali istituiti nel comparto oggetto dell'autorizzazione stessa;
- c) In caso di impraticabilità del percorso indicato, l'efficacia dell'autorizzazione abilita alla circolazione dall'altro ingresso del comparto fino al ripristino delle normali condizioni di circolazione, fatta salva l'osservanza della prescrizione del percorso alternativo più breve e nel rispetto delle norme di circolazione stradale, della segnaletica e delle ordinanze di cui all'artt.5-7 del D.Lgs 285/92;
- d) Le autorizzazioni hanno validità per il tempo indicato nelle stesse e possono, in relazione alle singole tipologie, essere soggette a rinnovo nei limiti previsti dal presente regolamento;
- e) I veicoli adibiti a servizio di polizia, antincendio, le autoambulanze e le automediche in servizio di pronto intervento, i veicoli per l'espletamento dei servizi di trasporto di pubblica utilità, i veicoli per la raccolta dei rifiuti e per la pulizia delle strade, i veicoli utilizzati per i servizi dichiarati di pubblica utilità possono circolare nella Z.T.L. previo accreditamento;
- f) La presenza dei varchi elettronici per il controllo degli accessi alla Z.T.L., attraverso dispositivi conformi al DPR 250/1999, comporta la necessità di inserire ogni targa collegata ad un'autorizzazione in una lista (cosiddetta "lista bianca") che consente al sistema di rilevamento il riconoscimento automatico degli accreditati. Resta tuttavia invariato l'obbligo di esposizione dell'autorizzazione previsto dal presente disciplinare. In conformità a quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 i dati vengono conservati nel rispetto della privacy.

CAPO II – DISCIPLINA ZONA A TRAFFICO LIMITATO

ARTICOLO 3 - VEICOLI AMMESSI ALL'INTERNO DELLA Z.T.L.

1. Sono ammesse alla circolazione all'interno della Z.T.L. esclusivamente le sottoindicate categorie di veicoli con le prescrizioni e limitazioni riportate nelle previste autorizzazioni, con un massimo di n. 4 autorizzazioni per ogni immobile e/o nucleo familiare:

- a) veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e autoambulanze, caratterizzati dai colori di istituto e/o dai segni distintivi dell'ente di appartenenza;
- b) veicoli adibiti a servizi di polizia privi dei colori di istituto e/o dell'Amministrazione di appartenenza ma in dotazione alle Forze di Polizia dello Stato e Locali per servizi d'istituto;
- c) veicoli impiegati per la pulizia delle strade, raccolta dei rifiuti appositamente attrezzati per le suddette finalità;
- d) veicoli appartenenti a residenti che dispongano di autorimessa, posto auto privato e/o cortile posti all'interno della Z.T.L.;
- e) veicoli appartenenti a non residenti, domiciliati che dispongano di autorimessa, posto auto privato e/o cortile posti all'interno della Z.T.L.;

I veicoli intestati a residenti e domiciliati possono accedere unicamente dal varco della zona di appartenenza e solo per raggiungere la propria abitazione/box/posto auto.

Lo status di residente è certificato dall'iscrizione all'anagrafe del Comune di Ponte di Legno in una delle vie interessate dalla ZTL.

I soggetti non residenti nell'area Z.T.L. Centro Storico di Ponte di Legno, ma occupanti immobili ubicati al loro interno, possono fare richiesta di rilascio del permesso, solo se l'immobile non è

utilizzato da altri soggetti ai quali sia stato già rilasciato il permesso in qualità di residente o, comunque, per altra categoria. Per ogni immobile verrà rilasciato un numero massimo di quattro permessi anche in presenza di più proprietari o occupanti. Pertanto, in presenza di più soggetti richiedenti per lo stesso immobile, l'individuazione del beneficiario del relativo permesso sarà effettuata sulla base di un accordo tra gli stessi o, in difetto, dando precedenza al proprietario.

Le modalità di accreditamento sono le medesime di cui al successivo punto 2, allegando, altresì:

- copia dell'atto di proprietà dell'immobile, a dimostrazione della titolarità del diritto per cui si detiene l'immobile e si chiede la relativa autorizzazione;
- dichiarazione del proprietario da cui si evinca il titolo attraverso il quale il richiedente è autorizzato ad utilizzare l'immobile;
- dichiarazione del proprietario relativa all'accordo per l'individuazione del beneficiario del permesso, in presenza di più soggetti che utilizzino lo stesso immobile;
- ogni altro eventuale titolo o documento comprovante il diritto ad ottenere l'autorizzazione

Il diritto all'accesso si perde con la cancellazione anagrafica.

I residenti che hanno la disponibilità di un veicolo intestato ad altro soggetto, possono essere autorizzati nel rispetto di quanto contenuto nell'art. 94 comma 4-bis del Codice della Strada, il quale stabilisce che gli atti che comportino la disponibilità di un veicolo per un periodo superiore a trenta giorni, in favore di un soggetto diverso dall'intestatario della carta di circolazione, debbano essere dichiarati agli Uffici della motorizzazione civile per le prescritte variazioni dei documenti di circolazione o, se del caso, dell'archivio nazionale dei veicoli.

Si riporta testualmente l'art. 94 c. 4 bis del Codice della Strada: "Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 93, comma 2, gli atti, ancorché diversi da quelli di cui al comma 1 del presente articolo, da cui derivi una variazione dell'intestatario della carta di circolazione ovvero che comportino la disponibilità del veicolo, per un periodo superiore a trenta giorni, in favore di un soggetto diverso dall'intestatario stesso, nei casi previsti dal regolamento sono dichiarati dall'avente causa, entro trenta giorni, al Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici al fine dell'annotazione sulla carta di circolazione, nonché della registrazione nell'archivio di cui agli articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, comma 5.

In caso di omissione si applica la sanzione prevista dal comma 3".

Se sprovvisti di aree di sosta private i residenti e gli autorizzati potranno effettuare la fermata, nelle zone autorizzate e pertinenti la residenza, unicamente per operazioni di carico/scarico, nonché sostare nelle aree nelle zone a ciò destinate, poste nelle immediate vicinanze della Z.T.L. e limitatamente ai periodi in cui la Z.T.L. stessa è attiva.

f) veicoli al servizio delle persone diversamente abili (cfr. art.4 del disciplinare);

g) veicoli in dotazione al personale esercente la professione sanitaria dipendente o convenzionato con l'ATS della Montagna in occasione di visite domiciliari per pazienti ubicati all'interno della Z.T.L.;

h) veicoli di servizio noleggio con conducente (n.c.c.), solo transito;

i) veicoli di proprietà (o in noleggio o in leasing) di Enti Locali, dello Stato, degli Enti di Diritto Pubblico, delle Aziende e degli Enti di servizio pubblico;

l) veicoli per trasporto funebre;

m) veicoli di proprietà di enti o associazioni di volontariato operanti nel settore socioassistenziale e sanitario per servizi di assistenza domiciliare;

n) veicoli adibiti a servizi di pubblica utilità;

o) veicoli utilizzati per il trasporto farmaci;

p) velocipedi, i cui conducenti dovranno condurre il veicolo a mano.

2. Modalità di accreditamento:

- ai fini dell'accREDITAMENTO dei veicoli elencati al punto 1, gli interessati comunicano al Settore Polizia Locale Servizio Viabilità le targhe dei veicoli da accreditare; comunicano altresì ogni

variazione delle targhe indicate o eventuale furto. Le comunicazioni devono essere inoltrate utilizzando l'apposita modulistica (disponibile presso il Settore Polizia Locale e sul sito istituzionale del Comune); l'inoltro può essere effettuato mediante posta elettronica certificata (PEC), a mezzo mail ordinaria e/o all'ufficio protocollo. La presa d'atto e/o il diniego relativo all'accredimento delle targhe saranno comunicati all'indirizzo fornito dell'interessato;

- Non vengono di regola accreditate targhe di veicoli fuori dei casi sopra indicati. Il Settore Polizia Locale è tuttavia legittimata a valutare comunicazioni di accredimento non rientranti nei casi sopra elencati sempre che le stesse siano debitamente motivate e finalizzate a soddisfare esigenze oggettive e corredate dall'eventuale documentazione, anche in via di autocertificazione, atta a comprovare le motivazioni asserite;
- E' istituito il portale web per la cittadinanza e le categorie commerciali e ricettive per poter ottenere le autorizzazioni ad entrare in Z.T.L.;
- L'accredimento sarà revocato ogni qualvolta la Polizia Locale abbia accertato la insussistenza delle condizioni che ne avevano legittimato la presa d'atto;
- La presa d'atto ha validità fino al 30 giugno dell'anno successivo alla data di accredimento ed è rinnovabile previa nuova comunicazione;
- I conducenti dei veicoli trasporto merci di cui alla lettera g) del presente disciplinare che non hanno provveduto all'accredimento dei propri mezzi (fornitori occasionali) possono richiedere l'accredimento per il solo giorno secondo le modalità meglio indicate all'art.5 del presente disciplinare;
- L'accesso alla Z.T.L. deve avvenire esclusivamente dal varco indicato nella presa d'atto fatti salvi i casi di libera circolazione.

ARTICOLO 4 - ACCESSO DEI VEICOLI AL SERVIZIO DELLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI

1. All'atto della presentazione della richiesta finalizzata al rilascio della autorizzazione di cui all'art. 188 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285, l'interessato indica gli estremi della targa del veicolo da accreditare in via generale. L'accredimento avviene automaticamente al momento del rilascio della autorizzazione. Per ciascuna autorizzazione rilasciata vengono accreditati fino ad un massimo di due veicoli. Qualora l'invalido sia titolare di patente di guida e intestatario di veicolo, vengono accreditati tutti i veicoli a questi intestati.

2. Persone diversamente abili residenti in altri Comuni. I titolari di autorizzazioni per la circolazione e la sosta al servizio di persone invalide rilasciate da Comuni diversi dal Comune di Ponte di Legno e dell'Unione dei Comuni Lombarda dell'Alta Valle Camonica, che devono accedere nella Z.T.L., possono richiedere alla Polizia Locale l'accredimento del veicolo ordinariamente utilizzato. La richiesta deve specificare gli estremi della autorizzazione di cui il richiedente è titolare.

Nel caso di accesso estemporaneo senza preventivo accredimento, i titolari di autorizzazioni dovranno inviare entro il terzo giorno successivo al giorno dall'avvenuto accesso, il modulo debitamente compilato in ogni sua parte e scaricabile direttamente dal sito internet del Comune di Ponte di Legno. Il modulo può essere inviato mediante posta elettronica certificata (PEC), a mezzo mail ordinaria del Settore di Polizia Locale e/o ufficio protocollo. Gli accessi avvenuti in difetto delle modalità sopra indicate sono considerati abusivi e comportano la conseguente notificazione degli estremi della violazione. Gli elementi da comunicare a giustificazione dell'accesso sono i seguenti: nominativo della persona diversamente abile, numero e validità dell'autorizzazione rilasciata, indicazione del Comune che l'ha rilasciata, numero di targa del veicolo utilizzato per l'accesso, dichiarazione della presenza a bordo del veicolo del titolare dell'autorizzazione.

ARTICOLO 5 - AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE PER OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO MERCI

Sono istituite le zone di carico e scarico all'esterno dell'area Z.t.l. negli spazi evidenziati nella cartografia per consentire lo stazionamento dei veicoli dei corrieri, l'ingresso è comunque garantito nella fascia oraria giornaliera dalle ore 05.00 alle ore 10.00 e nei periodi di apertura dei varchi. Gli accessi avvenuti in difetto delle modalità sopra indicate sono considerati abusivi e comportano la conseguente notificazione degli estremi della violazione. Gli elementi da comunicare a giustificazione dell'accesso sono i seguenti: estremi della targa del veicolo utilizzato, (il veicolo deve essere rispondente alle caratteristiche di trasporto merci, indicazione della Ditta e relativo indirizzo c/o il quale sono state effettuate le operazioni di carico e scarico). Al modello deve essere allegata fotocopia della documentazione comprovante l'avvenuta consegna.

ARTICOLO 6 - ACCESSI PER CERIMONIE RELIGIOSE E CIVILI

I veicoli al seguito di cerimonie religiose e civili (matrimoni, battesimi, funerali) possono accedere alla Z.T.L. richiedendo apposita preventiva autorizzazione al servizio di Polizia Locale che valuterà l'istruttoria. Gli accessi avvenuti in difetto delle modalità sopra indicate sono da considerarsi abusivi e comportano la conseguente notificazione degli estremi della violazione. Gli elementi da comunicare a giustificazione dell'accesso sono i seguenti: estremi della targa del veicolo utilizzato, intestatario del veicolo e natura della cerimonia. L'autorizzazione indica le modalità dell'accesso ed avrà valore esclusivamente nella Z.T.L. individuata, con espressa esclusione delle altre aree pedonali.

ARTICOLO 7 - ACCESSI PER TRASLOCHI E/O OPERAZIONI PRESSO CANTIERI EDILI E/O STRADALI

I veicoli impiegati per operazioni di traslochi e/o per operazioni connesse a cantieri edili e/o stradali possono accedere alla Z.T.L., richiedendo apposita preventiva autorizzazione da inoltrare preventivamente almeno tre giorni antecedente l'accesso su modulo debitamente compilato in ogni sua parte e scaricabile direttamente dal sito Internet del Comune di Ponte di Legno. Il modulo può essere inviato mediante posta elettronica certificata (PEC), a mezzo mail ordinaria del Settore di Polizia Locale e/o ufficio protocollo. L'autorizzazione indica le modalità dell'accesso.

ARTICOLO 8 – ULTERIORI AUTORIZZAZIONI

Sono inoltre autorizzati al transito e/o alla fermata nella ZTL, previo rilascio di permesso temporaneo da parte del Settore di Polizia Locale:

1. i veicoli impiegati per necessità eccezionali operative o logistiche di manutenzione e riparazioni d'urgenza e per interventi di lavori stradali urgenti e non differibili;
2. i veicoli impiegati per trasporto o ritiro, da parte di privati, di oggetti voluminosi presso attività artigianali o commerciali. La fermata è limitata alle operazioni attive di carico scarico, a condizione comunque di non costituire intralcio o pericolo alla circolazione.
3. i veicoli impiegati dai rappresentanti per il trasporto di preziosi o campionari voluminosi. La fermata è limitata, alle operazioni attive di carico e scarico;
4. Imprese Artigiane. Gli artigiani o ditte con sede fuori della ZTL, che trasportano materiale necessario per i lavori urgenti e di pronto intervento da eseguire, con veicolo destinato a trasporto cose all'interno della stessa, sono autorizzati a circolare all'interno della ZTL previa autorizzazione. L'autorizzazione può essere rilasciata per ogni artigiano o ditta fino ad un massimo di tre veicoli. La presa d'atto ha validità fino al 30 giugno dell'anno successivo alla data di accreditamento ed è rinnovabile previa nuova comunicazione;
5. i veicoli impiegati per casi non previsti ed imprevedibili valutabili di volta in volta dal Comando di Polizia Locale.
6. altre tipologie di autorizzazioni, potranno essere rilasciate solo nel caso di urgenza e motivata necessità adeguatamente documentate.

ARTICOLO 9 - SITUAZIONE DI EMERGENZA

Qualora si rendesse necessario, urgente ed indifferibile l'accesso nella Z.T.L., nei casi di urgenza sanitaria, di sicurezza, di pubblica utilità o per altra causa di motivata urgenza, senza preventiva autorizzazione, entro il terzo giorno successivo al giorno dell'avvenuto accesso non autorizzato l'interessato dovrà presentare mediante posta elettronica certificata (PEC), a mezzo mail ordinaria e/o all'ufficio protocollo idonea documentazione giustificativa o relativa autocertificazione.

CAPO III – PARTE FINALE

ARTICOLO 10 – SANZIONI

Chiunque, titolare di regolare autorizzazione o permesso per uno dei casi descritti nel presente disciplinare, faccia un uso improprio e/o non provveda tempestivamente a comunicare al Settore di Polizia Locale di Ponte di Legno, servizio associato presso l'Unione dei Comuni Lombarda dell'Alta Valle Camonica, la cessazione delle condizioni che ne hanno determinato il rilascio o la modifica di alcuno dei dati relativi al mezzo autorizzato o al titolare, fermo restando l'applicazione delle sanzioni stabilite dal Codice della Strada, è soggetto alla revoca dell'autorizzazione prevista dal presente disciplinare. Chiunque, titolare di Autorizzazione e/o permesso ha l'obbligo di esporre lo stesso in modo ben visibile sul veicolo.

L'uso del permesso su altro veicolo, o l'esposizione di fotocopie, comporta la sospensione del permesso per il periodo di validità dello stesso. La violazione a tale obbligo è soggetta alla sanzione pecuniaria previste dal Codice della Strada.

ARTICOLO 11 - NORMA FINALE

Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni e/o norme regolamentari in contrasto con il presente disciplinare. Le autorizzazioni al transito e alla sosta in corso di validità sono sottoposte a procedura di conferma secondo un programma opportunamente predisposto dal Corpo di Polizia Locale di Ponte di Legno, dell'unione dei Comuni Lombarda dell'Alta Valle Camonica che dovrà concludersi entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente disciplinare.